

*Il prestito su pegno esercitato dalla I.ME.FIN. S.p.A. è regolato dalle vigenti disposizioni di legge (Regio Decreto 25 Maggio 1939, n. 1279, modificato dall'art. 161 del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385) ed è disciplinato dal Regolamento interno, di seguito riportato.*

## REGOLAMENTO DEI PRESTITI SU PEGNO

**Art. 1** - La concessione delle sovvenzioni su pegno è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e dalle presenti condizioni generali. La sovvenzione su pegno è concessa previo giudizio di stima degli oggetti offerti a garanzia. Le sovvenzioni sono accordate, ai sensi dell'art.39 del R.D.25 maggio 1939 n. 1279, in misura non superiore ai quattro quinti del valore di stima, quando trattasi di oggetti preziosi, ed a due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti non preziosi.

Nell'ambito di detti limiti **I.ME.FIN. S.p.A.** (di seguito "**Intermediario Finanziario**") fissa il rapporto tra il valore di stima degli oggetti e l'importo delle sovvenzioni.

**Art. 2** - La stima degli oggetti offerti in pegno è determinata in relazione al valore commerciale degli stessi al ricavo che potrà essere realizzato con la loro vendita coattiva ed alle eventuali diminuzioni di valore che si dovessero verificare durante il periodo contrattuale dell'operazione. L'Intermediario Finanziario ed i periti stimatori non assumono alcuna responsabilità verso i pignoranti e verso i terzi per il valore di stima attribuito agli oggetti presentati per la costituzione in pegno. L'Intermediario Finanziario e i periti stimatori non assumono alcun impegno nei confronti del pignorante e nei confronti di terzi per future stime dei medesimi oggetti.

**Art. 3** - L'Intermediario Finanziario fissa le categorie merceologiche degli oggetti che possono essere accettati a garanzia delle sovvenzioni che, comunque, può rifiutare quando abbia fondato motivo di ritenere che detti oggetti siano di illegittima provenienza.

**Art. 4** - L'Intermediario Finanziario non è tenuto in alcun caso ed in alcun modo a fare indagini sull'origine degli oggetti offerti in pegno, né ad accertare il diritto del pignorante a disporre liberamente, ivi compresa l'eventualità che le cose siano state acquistate con pagamento rateale e con patto di riservato dominio o ad altre condizioni che, in qualsiasi modo, ne limitino la loro piena disponibilità. L'Intermediario Finanziario è, pertanto, liberato da ogni responsabilità verso chiunque, circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso degli oggetti costituiti in pegno, anche nel caso che essi vengano posti in vendita all'asta pubblica.

**Art. 5** - Le sovvenzioni sono effettuate mediante rilascio al prestatario di una polizza al portatore nella quale sono riportati: la denominazione dell'Intermediario Finanziario, il numero di polizza, le sedi ove possono essere compiute le operazioni e l'orario di servizio, la descrizione degli oggetti impegnati, il valore di stima attribuito, l'importo del prestito concesso, la data di concessione del prestito e di scadenza della sovvenzione, i corrispettivi dovuti, i riferimenti alle norme relative allo smarrimento, sottrazione o alla distruzione delle polizze, la firma di un funzionario delegato, l'eventuale nome del pignorante, il testo dell'art.31 della legge n. 745 del 10 maggio 1938, eventuali altre avvertenze.

**Art. 6** - Le sovvenzioni si effettuano solo nel caso in cui il valore di stima degli oggetti e l'importo del prestito siano accettati dal pignorante. In caso contrario ogni preliminare dell'operazione si ritiene, a tutti gli effetti, come non avvenuto.

**Art. 7** - Il saggio di interesse e le spese accessorie sono stabiliti dall'Intermediario Finanziario, che ne dà pubblicità nelle forme di legge e sono, altresì, riportati nel frontespizio della polizza e nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi, quale documento annesso al presente contratto, viene a costituire parte integrante e sostanziale dello stesso, con specifico riferimento alle condizioni economiche tutte ivi riportate, che il Cliente dichiara di accettare integralmente con la sottoscrizione del presente atto.

**Art. 8** - Le spese accessorie escluse quelle di asta, vengono percepite all'atto della concessione o della rinnovazione della sovvenzione. Gli interessi e tutti gli altri oneri connessi ad un'eventuale morosità vengono percepiti all'atto del riscatto del rinnovo o della vendita del pegno.

**Art. 9** - La durata della sovvenzione è stabilita normalmente in sei mesi. Scaduto il termine di durata indicato sulla polizza, le cose impegnate rimangono per **30 giorni** a disposizione del possessore della polizza. Decorso il termine di **30 giorni** dalla scadenza l'Intermediario Finanziario procede a vendere i beni in pegno all'asta pubblica, senza altra formalità, ai sensi dell'art. 11 del presente contratto.

**Art. 10** - E' facoltà dell'Intermediario Finanziario consentire la rinnovazione delle sovvenzioni, che può essere effettuata alla scadenza, previo pagamento degli interessi maturati e degli accessori e subordinatamente a nuova stima degli oggetti. Qualora la nuova stima sia inferiore alla precedente, il richiedente deve versare anche la differenza del prestito derivante dal minor nuovo valore attribuito agli oggetti e quello assegnato in precedenza. E' facoltà dell'Intermediario Finanziario stabilire il numero dei rinnovi. L'Intermediario Finanziario, comunque, ha la facoltà di rifiutare la rinnovazione in relazione alla diminuita conservabilità degli oggetti a causa della eccessiva giacenza in custodia o quando la nuova stima constati un valore notevolmente diminuito delle cose costituite in pegno o, comunque, quando queste non presentino - per qualsiasi motivo - sufficienti garanzie per il buon fine dell'operazione. Il Cliente potrà chiedere di effettuare l'operazione di rinnovo fino a quando il pegno non viene aggiudicato in asta, ovvero in caso di avvenuta aggiudicazione, qualora siano trascorsi i termini per la regolarizzazione del pagamento. Nel caso di vendita con frazionamento del pegno, il rinnovo sarà inibito qualora anche uno solo dei lotti risultasse già venduto. Pertanto, in caso di vendita parziale del pegno, l'avente diritto potrà solo procedere al riscatto dei lotti rimanenti. I prestiti possono essere estinti in qualsiasi momento prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti impegnati.

Gli oggetti disimpegnati debbono essere ritirati entro **14 giorni** di calendario dalla data del disimpegno; trascorso tale termine l'Intermediario Finanziario è liberato, salvi i casi di dolo o colpa grave, da ogni responsabilità relativa alla custodia ed alla conservazione degli oggetti che rimangono presso l'Intermediario Finanziario medesimo o presso depositario di sua fiducia.

Nessun reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo il ritiro degli oggetti disimpegnati. Trascorsi dieci anni dal giorno del riscatto, gli oggetti non ritirati saranno posti in vendita all'asta pubblica e le somme ricavate verranno incamerate dall'Intermediario Finanziario.

Gli oggetti offerti a garanzia che risultassero smarriti o rubati o comunque oggetti di reato non possono essere restituiti al legittimo proprietario se prima questi non abbia rimborsato all'Intermediario Finanziario l'importo del debito costituito da capitale, interessi, diritti accessori ed eventuali rimborsi spese, così come previsto dall'art.11 della Legge n.745/1938 e dall'art.47 del R.D. n.1279/1939.

**Art. 11** - Gli oggetti costituiti a garanzia delle sovvenzioni, che non siano state estinte o rinnovate nei termini contrattuali, decorsi **30 giorni** dalla data di scadenza delle stesse, saranno venduti all'asta pubblica, senza altre formalità, in uno o più esperimenti, in unico lotto o frazionati in più lotti.

Le vendite si effettuano al miglior offerente e saranno eseguite ai sensi del Regolamento d'Asta, pubblicizzato a norma di legge ed esposto al pubblico con affissione nei locali ove si svolge il credito su pegno e la vendita stessa.

Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa per sopravvenuta estinzione dei prestiti in qualsiasi momento fino alla avvenuta aggiudicazione all'asta pubblica della cosa posta in vendita ovvero, in caso di avvenuta aggiudicazione, qualora siano trascorsi i termini per la regolarizzazione del pagamento.

**Art. 12** - Il possessore delle polizze può domandare, in casi adeguatamente motivati per iscritto, la vendita anticipata degli oggetti costituiti in pegno, purché siano trascorsi almeno **45 giorni** dalla emissione della polizza o dall'ultimo rinnovo. E' facoltà dell'Intermediario Finanziario di accogliere o meno la richiesta. In caso l'Intermediario Finanziario accolga favorevolmente la richiesta, la vendita anticipata è soggetta al pagamento di un rimborso spese nella specifica misura di cui al Documento di Sintesi allegato al presente contratto.

**Art. 13** - La differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita ed il credito dell'Intermediario Finanziario per capitale, interessi, spese ed accessori resta a disposizione del cliente per **5 anni**, senza decorrenza di interessi.

Entro tale periodo il portatore della polizza può incassare la suddetta differenza previa restituzione della polizza stessa. Trascorso questo termine, tale differenza verrà devoluta, ai sensi dell'art.14 della legge 745/38, in aumento del patrimonio dell'Intermediario Finanziario.

**Art. 14** - Gli oggetti offerti a garanzia sono custoditi dall'Intermediario Finanziario o da depositario di fiducia in idonei locali ed assicurati contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo pari al valore di stima stabilito all'atto della concessione della sovvenzione, aumentato di un quarto.

**Art. 15** - Nei casi di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo precedente o quando l'Intermediario Finanziario risulta responsabile del danno o della perdita degli oggetti, il risarcimento, così come previsto dall'art.45 del R.D. n.1279/39, non può eccedere il valore di stima aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito per capitale, interessi e diritti accessori.

**Art. 16** - L'Intermediario Finanziario non risponde dei danni derivanti agli oggetti impegnati da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti e non risponde altresì della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito o di forza maggiore.

**Art. 17** - Al fine di garantire il sereno svolgimento dell'attività di credito su pegno e di assicurare l'adeguata tutela della clientela, l'Intermediario Finanziario può allontanare dai propri locali ed escludere da qualsiasi operazione coloro i quali esercitano credito su pegno in privato, i pignoranti di professione, tutti coloro i quali per l'abituale frequenza nei locali ove eseguono operazioni di pegno e nelle adiacenze siano comunque sospetti di speculazione a danno dei pignoranti, coloro che si rendono abitualmente intermediari nelle operazioni di credito su pegno e, più in generale, chiunque tenga o abbia in passato tenuto comportamenti non in linea con le finalità sopra evidenziate.

**Art. 18** - Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e l'Intermediario Finanziario relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto di credito su pegno il Cliente può presentare un reclamo all'Intermediario Finanziario, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica al Responsabile della Funzione Reclami all'indirizzo indicato nel Foglio Informativo e nel Documento "Principali diritti del Cliente" a disposizione nei locali dell'Intermediario Finanziario aperti al pubblico.

L'Intermediario Finanziario deve rispondere entro **30 giorni** dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei **30 giorni**, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario Finanziario. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs 28/2010, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e l'Intermediario Finanziario devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

- ad uno degli organismi di mediazione specializzati, in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

## PROCEDURA DI AMMORTAMENTO

**Art. 19** - In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di polizze di pegno, il possessore deve farne denuncia all'Intermediario Finanziario presso l'agenzia emittente. La denuncia deve contenere possibilmente l'indicazione del numero della polizza e tutte le notizie che possono contribuire ad identificare le cose costituite in pegno. Il denunciante è tenuto a dimostrare la propria identità, ad indicare il proprio domicilio, a sottoscrivere la denuncia e, soltanto nel caso in cui ritenga possibile che la polizza gli sia stata sottratta, anche ad esibire copia di resa denuncia all'Autorità di Polizia.

Ricevuta la denuncia, corredata dalla documentazione sopra indicata, l'Intermediario Finanziario appone un fermo al pegno od al resto vendita corrispondente alla polizza denunciata smarrita, sottratta o distrutta.

A fronte della procedura di ammortamento, il denunciante è tenuto a corrispondere all'Intermediario Finanziario una commissione nella misura di cui al Documento di Sintesi.

**Art. 20** - Entro **15 giorni** dalla presentazione della denuncia, il denunciante deve presentare al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'agenzia che ha emesso la polizza, un ricorso circostanziato e corredato dalle prove che valgano a dimostrare nel ricorrente il possesso della polizza che si asserisce smarrita, distrutta o sottratta.

Copia in carta libera del ricorso deve pervenire entro **25 giorni** dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 19, all'Intermediario Finanziario presso l'agenzia emittente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, entro **5 giorni** dal ricevimento della medesima, l'Intermediario Finanziario comunicherà in via riservata al Presidente del Tribunale tutte le notizie inerenti alla polizza.

**Art. 21** - Il denunciante deve notificare all'Intermediario Finanziario presso l'agenzia emittente, il Decreto del Presidente del Tribunale che dichiara l'inefficacia della polizza ed autorizza l'Intermediario Finanziario a rilasciare il duplicato dopo il compimento delle formalità indicate nel decreto stesso purché, nel frattempo, non venga proposta opposizione con citazione notificata all'Intermediario Finanziario presso l'agenzia emittente. Il decreto o un estratto deve restare affisso, per la durata stabilita nello stesso, nei locali aperti al pubblico indicati nel comma precedente.

**Art. 22** - Il fermo sul pegno o sulla somma rimanente ad esito della vendita viene mantenuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha posto fine al giudizio.

**Art. 23** - Decorsi **25 giorni** da quello in cui è stata fatta la denuncia, senza che all'Intermediario Finanziario emittente sia giunta la lettera raccomandata di cui all'art. 20, l'annotamento del fermo si ha per non avvenuto; l'Intermediario Finanziario, però non può dar corso a qualsiasi operazione che venisse richiesta sulla polizza di pegno, se prima non abbia avuto assicurazione dalla Cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso.

**Art. 24** - Quando il denunciante rinvienga la polizza dopo averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione, deve comunicarlo all'Intermediario Finanziario presso l'agenzia emittente, dichiarando che la denuncia deve considerarsi nulla a tutti gli effetti.

Per poter compiere, in base alla polizza, qualsiasi operazione il denunciante deve esibire una dichiarazione della competente Cancelleria che comprovi la mancata presentazione del ricorso oppure che questo non ha avuto il seguito per rinunzia presentata dal denunciante o, infine, qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso il decreto, un atto dell'Autorità Giudiziaria stessa di revoca del precedente provvedimento.

Qualora, in pendenza della procedura di ammortamento, la polizza venga esibita agli sportelli, l'Intermediario Finanziario provvederà a ritirare la stessa e ad identificare il presentatore verbalizzando sommariamente le circostanze della presentazione e del ritiro.

Copia di tale verbale verrà rilasciata al presentatore della polizza con gli estremi della denuncia di cui all'art.19.

Qualora la polizza presentata agli sportelli sia stata denunciata all'Autorità di Polizia come sottratta, l'Intermediario Finanziario segnalerà a tale Autorità l'avvenuta presentazione del documento allegando una copia del verbale di cui al comma precedente.

**Art. 25** - L'Intermediario Finanziario, una volta esaurita la procedura di ammortamento e previa esibizione di un certificato della competente Cancelleria che comprovi la mancata iscrizione di un procedimento di opposizione al decreto di ammortamento, provvede ad emettere il duplicato della polizza.

**Art. 26** - Per le sovvenzioni di cui all'art. 18 della legge 30 luglio 1951 n. 948 e successive modificazioni (1), la procedura di ammortamento delle polizze denunciate smarrite, sottratte o distrutte, avviene con le formalità indicate negli articoli seguenti.

(1) Entro il limite di euro 516,46 si applica una procedura semplificata secondo i seguenti articoli.

**Art. 27** - Il possessore deve presentare la denuncia nei modi e nei termini previsti dall'art. 19 del presente Regolamento.

**Art. 28** - Un estratto della denuncia viene esposto, per un periodo di **30 giorni**, nei locali aperti al pubblico presso la agenzia emittente.

**Art. 29** - Decorsi i termini di cui all'articolo precedente, l'Intermediario Finanziario provvederà ad emettere il duplicato della polizza sempreché nel frattempo non sia stata proposta opposizione. Tale opposizione deve essere presentata all'Autorità Giudiziaria con citazione da notificarsi anche all'Intermediario Finanziario presso l'agenzia emittente. Quest'ultima sospende l'emissione del duplicato fino a quando il giudizio non viene definito con sentenza passata in giudicato.